

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI INSUSSISTENZA/
SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Il/la sottoscritto/a _____ CLAUDIO TERZI _____

DICHIARA

che rispetto alla carica di consigliere provinciale di cui al verbale dell'ufficio elettorale Provincia di Mantova n. 64918 del 20 dicembre 2021 di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale in seguito alla consultazione elettorale del 18 dicembre 2021;

CONSAPEVOLE

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza da carica eventualmente conseguiti ai sensi degli artt 75 e 76 del DPR n. 445/2000;
- delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l'inconferimento di qualsiasi incarico di cui al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. Che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal titolo II Capo II del D.Lgs 267/2000 "testo unico degli enti locali"; (nota 1)
 2. Che non sussistono cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 dello stesso decreto; (nota 2)
 3. Che non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge n. 56/2014 "disposizione in materia di riorganizzazione delle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; (nota 3)
 4. Che non sussistono cause di incompatibilità previste dal capo V "incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti organi di indirizzo politico previste dagli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013"; (nota 4)
 5. Di essere in carica in qualità di sindaco/consigliere del Comune di...GONZAGA...(art. 69 comma 69 della legge n. 56/2014); (nota 3)
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, immediato avviso ai competenti Uffici della SEGRETERIA GENERALE della Provincia di Mantova;

- a rendere analoga dichiarazione di incompatibilità, con cadenza annuale ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Dlgs n. 39/2013 e s.m.i.

La dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Provincia di Mantova ai sensi dell'articolo comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

SI RAMMENTA

Che ai Consiglieri Provinciali è vietato assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della relativa provincia (Art. 78 comma 5 D. Lgs. n. 267/2000).

Luogo e data

__MANTOVA, Lì 30 DICEMBRE 2021_____

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....



Firmato digitalmente da:
TERZI CLAUDIO



La presente dichiarazione è sottoscritta

X con firma digitale

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità sottoscrittore

oppure sottoscritta in forma autografa, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(indicare in stampatello il nome del dipendente addetto alla ricezione)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (di seguito GDPR)

Ai sensi dell'Art. 13 del GDPR la Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirle informazioni sul merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

a) Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni in materia di inleggibilità/incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, per le finalità istituzionali previste dal titolo II Capo II del D.Lgs 267/2000 "testo unico degli enti locali", dalla legge n. 56/2014 "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dal D.Lgs. n. 39/2013.

b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti e funzioni che la normativa attribuisce alla Provincia di Mantova, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità per l'Ente di assolvere ai propri compiti istituzionali.

c) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare con le seguenti modalità:

- ① a mezzo sistemi informatici dell'Ente;
- ② a mezzo archivi cartacei;
- ③ mediante piattaforme web utilizzate per pubblicazioni di varia natura.

d) Comunicazione e diffusione dei dati personali

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Provincia di Mantova ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. "disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in con pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte e all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

f) Diritti dell'interessato

In qualità di interessato/a Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare: la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'accesso e l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Essendo il trattamento posto in essere dal Titolare necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso ai pubblici poteri, non è esercitabile il diritto alla portabilità ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti è possibile rivolgersi ai soggetti elencati ai paragrafi successivi.

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all'Autorità Garante della Privacy in Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.

g) Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è l'Ente Provincia di Mantova con sede in Via Principe Amedeo, 30-32 - 46100 Mantova, Codice fiscale: 8001070029 Partita iva: 00314000209, raggiungibile ai seguenti recapiti: Tel. 0376/204.741-743 Fax 0376/204740 E-mail: urp@provincia.mantova.it.

h) Referente interno per lo specifico servizio

Referente interno: Dirigente Responsabile del Servizio di Staff affari generali e supporto tecnico ai Comuni, dott. Maurizio Sacchi, coordina i soggetti autorizzati al trattamento dei dati dell'Area della Segreteria Generale, domiciliato presso la sede della Provincia, in Via Principe Amedeo 30/32, contatti presso l'incaricata del trattamento, dott.ssa Cristina Paparella - responsabile del servizio affari generali e supporto amministrativo ai Comuni tel: 0376/401251 e-mail: affari.generali@provincia.mantova.it

i) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Ai sensi dell'Art. 37 del GDPR il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati RPD la Società Qualifica Group nella persona del Dott. Enrico Ferrante, contattabile all'indirizzo mail: provinciamantovagpdr@qualificagroup.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nota 1) DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 60 Ineleggibilità 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, consigliere provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi dei servizi di pubblica sicurezza, i vice capi dei servizi di pubblica sicurezza, i capi dei servizi di pubblica sicurezza equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 4) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di coordinamento istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i direttori delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria ospedaliera con cui sono convenzionate; (39) 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale sociale al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione. 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei rispettivi mandati di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove siano stati candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali ed ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o per scadenza del mandato.

trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fisso della presentazione delle candidature. ((La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla ricezione. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione dall'ufficio inerente all'ufficio rivestito. 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale. -----

Art. 63 Incompatibilità 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, ha poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esecuzioni di lavori, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto, quando le sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale all'appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore o consigliere comunale competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in mancanza della commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato, la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune, della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (67)

NOTA 2) DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei anni per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitti colposi;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\)](#), del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicati al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di condanna confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. La sospensione di diritto cessa, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede in cui svolge il mandato elettorale. 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. La cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. 6. La sospensione cessa nel caso nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza di condanna anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di condanna devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione o alla convalida dell'elezione o alla nomina. 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che comporta la misura di prevenzione. 8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi, è necessaria la verifica che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il che può accadere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto legislativo 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Nota 3) LEGGE 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Art. 1 comma 69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eletti il consigliere provinciale e i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza del consigliere provinciale.

Nota 4) DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale e comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, regionali e locali sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione. 3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.